PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291

Art. 1-ter

L'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamita' naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1159; per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1972, non più in vigore dal 6 marzo 1972 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-indicati-nel-secondo-comma-dell-art-15-della/art-1-ter/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it